

TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N. 18/2022

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri:

Pres. Camillo Tatozzi (Presidente)  
Cons. Roberto Bucchi (componente)  
Cons. Claudio Guerrini (componente relatore),

riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Google Meet il giorno 24 maggio 2022 con l'assistenza dal segretario di udienza Dott. Francesco Pantano, ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento disciplinare n. 4/22 instaurato dalla Procura Federale con atto di deferimento del 19 aprile 2022 nei confronti dei licenziati:

- Sig. FATTORI Lorenzo (licenza conc./cond. n. 386824);
- Sig.ra ZANIOL Elena (licenze conc./cond. n. 406092 e n. 425076);
- Sig. BORDIGNON Fabio (licenza conc./cond. n. 372575);
- Sig. MICCO Francesco (licenza conc./cond. n. 394821);
- Sig. PITARRESI Pietro (licenza conc./cond. n. 452455);
- Sig. NASCETTI Massimo (licenza conc./cond. n. 373759).

FATTO

1. Con il menzionato atto di deferimento, la Procura Federale contesta ai soggetti indicati in epigrafe di aver preso parte a competizioni sportive "*drifting*" non iscritte al calendario sportivo nazionale federale ACI, bensì al Campionato Nazionale Drift ACSI 2021, nelle categorie Racing P1 e Racing P2.

A parere dell'organo inquirente, detta condotta sarebbe in contrasto con il combinato disposto di cui all'art. 83 del Regolamento Sportivo Nazionale (RSN) e all'art. 26, comma 2, dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), da cui emergerebbe il principio per cui, le attività di competizioni sportive, riservate alle Federazioni, possono essere svolte dagli enti di promozione sportiva solo all'esito di specifica convenzione tra Federazione ed ente di promozione, che regolamenti le attività secondo le regole federali.

Ed invero, allo stato, non risulta sottoscritta alcuna convenzione tra la Associazione

di Cultura Sport e Tempo libero-ACSI (già Associazione Centri Sportivi italiani) e la Federazione Sportiva Nazionale per lo Sport automobilistico-ACI.

Sempre secondo la Procura, alla esposta regola sarebbero tenuti ad uniformarsi tutti i soggetti aventi lo *status* di licenziato a norma dell'art. 178 RSN, a prescindere dall'eventuale mancato rinnovo della licenza.

In riscontro alla comunicazione dell'intendimento della Procura Federale di procedere al deferimento, l'incolpato Sig. MICCO Francesco, a mezzo dell'Avv. Ettore Parisi nominato rappresentante e difensore giusta procura speciale agli atti, ha prodotto una nota di deduzioni con la quale, nel rigettare qualsiasi addebito contestato, ha anzitutto precisato che, all'epoca dei fatti, la validità della sua licenza ACI era spirata per mancato rinnovo e che, pertanto, aveva agito nella convinzione di non aver più alcun vincolo con la Federazione ACI, ignorando l'esistenza e la portata della regola dell'ultra operatività temporale dello *status* di licenziato sportivo ex art. 178 RSN.

Ad ulteriore dimostrazione della sua assoluta buona fede, il medesimo ha altresì sottolineato che la competizione di livello agonistico cui ha preso parte (Campionato Nazionale Drift ACSI 2021) era stata riconosciuta di "Preminente Interesse Nazionale" dal CONI e ha affermato che tale circostanza è stata oggettivamente tale da averlo indotto incolpevolmente in errore (al pari di numerosi altri piloti licenziati ACI Sport) circa la liceità del suo comportamento. Nello stesso senso, inoltre, ha evidenziato che, nonostante la grande pubblicità riservata alla manifestazione in questione durante tutto il suo svolgimento da giugno a novembre del 2021, la Federazione ACI non ha intrapreso alcuna azione preventiva volta ad impedirne la partecipazione ai piloti sottoposti al suo ordinamento (ad esempio mediante diffide o comunicati informativi, ecc.), cosicché i medesimi non sono stati resi edotti circa la asserita contrarietà delle loro condotte alle norme federali.

In punto di stretto diritto, ha infine richiamato l'art. 2 RSN ed il principio ivi declamato secondo il quale, il Codice Sportivo Internazionale (Code) non deve essere mai applicato con lo scopo di impedire od ostacolare una competizione o la partecipazione di un concorrente, a meno che la Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) non lo ritenga necessario per permettere che lo sport automobilistico sia praticato in tutta sicurezza, equità e regolarità

Anche gli altri incolpati, parimenti rappresentati e difesi dall'Avv. Ettore Parisi in forza di procure speciali depositate, hanno presentato alla Procura Federale una nota di deduzioni unitaria, in cui vengono richiamati e riprodotti gli stessi argomenti difensivi diretti a provarne la buona fede già sviluppati nella sopra considerata memoria del Sig. MICCO Francesco. Sotto questo profilo, ad ulteriore sostegno viene altresì fatto cenno ad uno scambio di messaggistica vocale (WhatsApp) che sarebbe intercorso tra l'incolpato FATTORI Lorenzo e l'organizzatore del Campionato Italiano Drifting Aci Sport Sig. Festival Emanuele

(ossia lo stesso soggetto che ha effettuato la segnalazione di presunto illecito alla Procura Federale), in cui quest'ultimo assicurava il proprio benessere alla partecipazione a gare dell'analogo Campionato ACSI 2021. A specifica difesa dei Sigg. BORDIGNON Fabio e NASCETTI Massimo, infine, viene poi evidenziata la comunanza di posizione col Sig. MICCO Francesco per non aver rinnovato la licenza ACI nel 2021.

2. All'udienza in videoconferenza da remoto del 24 maggio 2022, partecipano il Sostituto Procuratore Avv. Vincenzo Capo per la Procura Federale e l'Avv. Ettore Parisi in rappresentanza e difesa di tutti gli odierni incolpati.

La Procura si riporta agli argomenti svolti nell'atto di deferimento, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.

L'Avv. Parise, richiamando le controdeduzioni espresse nelle memorie presentate in fase predibattimentale, in particolare insiste sulla generale rilevanza risolutiva da attribuire all'approvazione manifestata dal Sig. Festival al Lorenzo Fattori circa la partecipazione alle gare in questione e conclude chiedendo l'assoluzione dei deferiti per la loro buona fede.

#### DIRITTO

1. Costituisce oggetto del presente giudizio la contestazione di illecito mossa nei confronti degli odierni deferiti in relazione alle rispettive condotte, unanimemente ammesse, consistenti nell'aver partecipato nell'anno 2021 a gare non iscritte al calendario sportivo nazionale federale ACI, bensì relative ad un Campionato Nazionale indetto da altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, qual è l'ACSI.

Ciò posto, a fronte della oggettiva comunanza o identità degli addebiti formulati, questo Tribunale Federale ritiene tuttavia di dover operare una distinzione tra le diverse posizioni dei vari incolpati.

2. La Sig.ra ZANIOL Elena e i Sigg. FATTORI Lorenzo e PITARRESI Pietro erano all'epoca dei fatti (come lo sono tuttora) titolari di una licenza sportiva (nella specie di concorrente e conduttore) rilasciata dalla Federazione ACI.

In tale loro qualità, essi non potevano partecipare al Campionato sopra specificato organizzato dall'ACSI in quanto chiaramente consistente in una manifestazione sportiva a contenuto agonistico.

Ciò risulta, non tanto in base all'art. 26, comma 2, dello Statuto CONI e in conseguenza dell'assenza di convenzioni tra Federazione ACI e ACSI stessa, bensì direttamente dall'art. 177 comma 6 RSN, laddove è previsto che i *"titolari di licenza ACI hanno facoltà di tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni e di partecipare alle manifestazioni da questi indette per lo svolgimento delle attività sportive automobilistiche di natura ludica/ricreativa"*.

Il citato corretto riferimento normativo vale anche ad escludere che possa essere invocato, a completa discolta dei licenziati in questione, quella sorta di informale

nulla osta alla partecipazione al Campionato in questione espresso da soggetto qualificato del settore, qual è l'organizzatore di manifestazioni Aci Sport. Rispetto a tale circostanza, in ipotesi utilmente deducibile a giustificazione della non conoscenza della presenza o meno di una convenzione tra Federazione ed ente, assume infatti prevalenza il principio "*ignorantia legis non excusat*", come ribadito anche dall'art. 7 comma 2 RSN.

In ogni caso, il suddetto argomento difensivo è tenuto in considerazione nella definizione delle sanzioni da applicare al caso di specie ai sensi dell'art. 7 comma 1 secondo periodo e dell'art. 83 RSN, che infatti vengono individuate per tutti i licenziati in questione nelle forma lieve e non immediatamente penalizzante proposta dalla Procura Federale.

3. I Sigg. BORDIGNON Fabio, MICCO Francesco e NASCETTI Massimo, all'epoca dei fatti, non erano più (come non sono tuttora) titolari delle licenze sportive ACI indicate nell'atto di deferimento e riportate anche in epigrafe al presente provvedimento, visto che le stesse non erano state rinnovate per l'anno 2021.

La Procura Federale sostiene che, ciò nonostante, i medesimi fossero ugualmente tenuti ad osservare i limiti posti dalla normativa sportiva alla partecipazione a manifestazioni automobilistiche organizzate da altri Enti e/o associazioni e, come tali, sono in questa sede suscettibili di essere parimenti sanzionati per la violazione commessa. Ciò in virtù dell'art. 178 RSN, secondo il quale, ancorché la licenza non venga rinnovata alla scadenza dell'annualità, lo status di licenziato sportivo permane, perdendosi solo trascorsi 5 anni consecutivi di mancato rinnovo, fatte salve talune eccezioni che comunque non ricorrono nel caso in esame.

Su questo punto, la prospettazione attorea non può essere accolta, in quanto evidentemente fondata su un'interpretazione dell'art. 178 RSN non condivisibile.

A giudizio di questo Tribunale Federale, il significato della disposizione in questione si coglie considerandone la connessione con gli artt. 4 e 6 RSN e valorizzando anche lo spunto che si ritrae da un passaggio del suo terzo comma.

La ultrattività dello status di licenziato sportivo ivi sancita è quindi da intendersi, in termini ancora generali, nel senso che il soggetto che non rinnova la licenza continua, comunque, per il tempo stabilito dal primo comma dell'art. 178 RSN, ad appartenere "*all'ordinamento sportivo automobilistico*" (cfr. art. 6, comma primo, RSN) e, come tale, resta sottoposto al "*potere sportivo automobilistico*" dell'ACI (cfr. art. 4, comma primo, RSN).

In termini più concreti, ciò significa che, durante il suindicato periodo, il soggetto in questione è tenuto ad osservare e ad adempiere "*qualsiasi provvedimento di carattere disciplinare, tecnico ed economico*" (cfr. art. 6, comma primo, RSN), adottato nei suoi confronti, sia dagli "Organi Sportivi" della Federazione (cfr. art. 4, comma terzo, RSN), sia dagli "Organi di Giustizia Sportiva" (cfr. art. 4, comma quarto, RSN), nell'esercizio dei poteri ad essi rispettivamente assegnati dall'ordinamento sportivo automobilistico, ivi compresi anche i provvedimenti eventualmente

assunti dopo la cessazione della sua titolarità nella licenza sportiva.

Quanto sopra, tuttavia, non equivale affatto ad affermare che, in virtù dell'art. 178 RSN, un soggetto che scioglie il rapporto associativo con ACI rimanga vincolato al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione, al pari di un licenziato con tessera sportiva in corso di validità. Al contrario, il venir meno della titolarità della licenza in conseguenza del mancato rinnovo comporta che, nelle successive attività, il soggetto non deve più, in linea di massima, sottostare agli obblighi (né vantare diritti) derivanti dalla normativa federale. Ciò senza dubbio, con riferimento quanto meno a tutte le posizioni giuridiche specificamente previste e strettamente connesse con l'effettivo esercizio della licenza sportiva (si pensi, a puro titolo esemplificativo, all'obbligo di pagamento del costo della licenza).

In altre parole, l'idea che specifiche prescrizioni contemplate dai regolamenti sportivi adottati da ACI siano applicabili relativamente ad attività compiute da soggetti non (più) titolari della tessera federale, non risulta supportata da fondamento logico. Per restare al tema su cui si verte, non si rinviene, ad esempio, alcuna *ratio* nel voler imporre la limitazione stabilita, come visto sopra, dall'art. 177 RSN per la partecipazione a manifestazioni sportive automobilistiche indette da altri Enti e/o associazioni, anche a soggetti non (più) titolari di tessera ACI. In questo caso, l'illogicità di una siffatta tesi risulta vieppiù dimostrata dalla circostanza per cui la stessa disposizione prevede che un soggetto possa tesserarsi presso tali diversi Enti e/o associazioni anche in costanza di titolarità di licenza ACI.

Tanto esposto, per chiudere il cerchio riguardo alla portata applicativa dell'art. 178 RSN, in conclusione occorre quindi precisare che, in caso di mancato rinnovo della licenza sportiva ACI, un soggetto di norma rimane vincolato per i successivi 5 anni ad osservare i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali emessi da organi federali, i quali però, comunque, devono avere ad oggetto condotte, rapporti o eventi relativi a periodi in cui il soggetto stesso era ancora titolare di licenza. In buona sostanza, dunque, i provvedimenti cui l'ex licenziato resta sottoposto sono quelli volti a regolare le *"eventuali pendenze amministrative e giuridiche"* (cf. art. 178, comma terzo, nonché art. 6, comma terzo, RSN) riferite a fatti risalenti all'epoca della validità della sua tessera sportiva.

Venendo al caso di specie, si osserva che i licenziati BORDIGNON Fabio, MICCO Francesco e NASCETTI Massimo hanno partecipato al Campionato Nazionale Drift ACSI 2021 in epoca in cui, non avendo effettuato il rinnovo, non erano più titolari di tessera sportiva ACI. Pertanto, pur constatando che detto mancato rinnovo risale a meno di 5 anni addietro ed essendo quindi i medesimi in astratto suscettibili di essere chiamati in giudizio innanzi questo Tribunale, nella fattispecie le loro condotte non rilevano ai fini dell'applicazione della normativa federale. In conclusione, i medesimi vanno mandati assolti non potendosi procedere in relazione alle contestazioni sollevate nei loro confronti.

## PQM

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati Lorenzo Fattori (licenza 386824), Elena Zaniol (licenza conc/cond 406092, 425076), Pietro Pitarresi (licenza 452455) responsabili delle incolpazioni a loro ascritte e applica loro la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Assolve i licenziati Fabio Bordignon (licenza conc/cond 372575), Francesco Micco (licenza 394821), Massimo Nascetti (licenza 373759) perché non licenziati all'epoca dei fatti contestati.

Così deciso, in videoconferenza, il 24 maggio 2022.

IL COMPONENTE ESTENSORE  
(*Claudio Guerrini*)

IL PRESIDENTE  
(*Camillo Tatozzi*)

IL SEGRETARIO  
(*Francesco Pantano*)